

## “COMUNIONE LEGALE DEI BENI E CONTO IN BANCA PERSONALE”

La Suprema Corte, nella sentenza in epigrafe, si pronuncia su una quanto mai dibattuta questione inerente al regime dei beni in comunione legale ed, in particolare, sulla sorte che devono seguire le somme provenienti dalla alienazione, effettuata da uno dei coniugi, dei beni che erano in sua proprietà prima del matrimonio.

Nella fattispecie la sig.ra C.K. conveniva in giudizio tale C. B. dal quale si era separata consensualmente, chiedendo il saldo della quota del 50% relativa alle somme che le spettavano *de residuo* sulla comunione dei beni.

Col concludersi del primo grado di giudizio venivano ripartiti i diritti spettanti agli ex coniugi sulla comunione, in tal modo: all'attrice non veniva riconosciuto alcun diritto sulla restituzione di somme relative alla casa coniugale, mancando la prova relativa al fatto che ella avesse contribuito alla realizzazione di quest'ultima in misura maggiore rispetto al marito e con suo denaro personale; inoltre, non veniva riconosciuta la restituzione di somme versate in fondi di investimento quando, sostanzialmente, le relative operazioni si erano concluse prima del divorzio. In tale circostanza, veniva, invece, riconosciuto alla signora il diritto alla metà della somma impiegata dal marito per altri investimenti che sarebbe derivata dalla vendita di un appartamento da lui acquistato prima del matrimonio, poiché non vi erano prove in relazione al fatto che il denaro derivasse effettivamente da tale vendita.

Il giudizio in grado d'Appello promosso dal marito riformava in parte la sentenza di primo grado, riconoscendo, tra le altre cose, che l'acquisto dei fondi di investimento proveniva in modo inequivocabile, dall'impiego di denaro di sua esclusiva proprietà, senza la necessità che fossero addotte prove a tal riguardo.

La signora proponeva, quindi, ricorso in Cassazione deducendo, in particolare, che la Corte d'Appello aveva dato erroneamente rilievo all'accordo intercorso tra i coniugi in sede di separazione personale poiché l'attribuzione in esso contenuta del 50% della casa coniugale, a ciascuno degli ex coniugi, non teneva in realtà conto del maggior esborso della signora nell'acquisto della stessa casa. Tale motivo è stato ritenuto inammissibile poiché, effettivamente, l'accordo intervenuto in sede di separazione non poteva non significare rinuncia ai crediti eccedenti la misura concordata.

Ulteriormente la signora aveva dedotto la violazione dell'art. 179 c.c. in relazione agli artt. 175 e 195 c.c., per via del fatto che il denaro per l'acquisto dei fondi di investimento era entrato nel conto corrente del marito e per tale ragione si presumeva facente parte della comunione dei beni anche alla luce anche di giurisprudenza consolidata.

La Suprema Corte, invece, nella sentenza in epigrafe ha evidenziato che la tesi secondo cui il denaro depositato su un conto corrente intestato ad un coniuge in regime di comunione legale non è condivisibile. In tale pronuncia, invero, si riconosce che la Cassazione penale in passato aveva statuito che il denaro depositato in un istituto bancario fosse da ritenersi in via presuntiva oggetto della comunione, anche se il conto era intestato ad uno soltanto dei coniugi ed anche qualora il denaro provenisse dall'attività lavorativa di uno solo di essi.

La Cassazione, tuttavia, ha inteso opporsi a tale orientamento. A tal fine, richiamando un'altra sentenza della stessa Cassazione in sede civile (n. 4959 del 4 aprile 2003), ha ribadito che la comunione ex art. 177 c.c. ha ad oggetto gli acquisti, ossia gli atti che comportano un effettivo trasferimento di proprietà oppure la costituzione di un diritto reale su un bene e non, invece, i diritti di credito che sono sorti da un contratto stipulato da uno solo dei coniugi che avrebbero, invece, natura relativa e personale. Sicché il contratto di conto corrente concluso da uno solo dei coniugi con la banca sarebbe di uso esclusivo di quest'ultimo e non apparterebbe alla comunione dei beni. Secondo lo stesso orientamento solo i conti cointestati rientrerebbero nella comunione dei beni (Cass. n. 14897 del 17 novembre 2000). Si ricava, dunque, che già in più occasioni la Suprema Corte aveva precisato che l'art. 177 c.c. concerne i soli acquisti e non i rapporti creditizi. Un conto cointestato, peraltro, rimarrebbe tale anche dopo un divorzio, quindi la sua disciplina non

risentirebbe affatto della eventuale sussistenza di un regime di comunione dei beni tra i coniugi ( in tal senso: Cass. 24 aprile 2004, n. 8002) . Ed è tenendo conto di tali precedenti che il Collegio, con la sentenza in epigrafe, ha sancito che il denaro proveniente dall'alienazione di beni personali di uno dei coniugi e depositato in un conto bancario, a tale coniuge intestato, rimane in proprietà esclusiva di questi dal momento che, sostanzialmente, la titolarità di tale patrimonio, non muta se quest'ultimo consiste in un bene determinato o in una somma equivalente depositata in banca. Come si esprime lo stesso collegio, infatti : “ il diritto di credito relativo ad un capitale non può considerarsi modifica del capitale stesso”, ed il ricorso proposto dalla signora è stato, pertanto, rigettato.

Prescindendo dalla chiarezza del dettato normativo, appare indubbiamente necessario tutelare la proprietà esclusiva di quei beni che appartenevano al singolo prima del matrimonio per una serie di ragioni, se si vuole anche etiche. Si pensi, ad esempio, a quei beni che derivano da donazioni di genitori o parenti, che si vuole rimangano esclusivamente in capo ad una persona anche dopo che questa si sarà sposata, non solo per via di un legame affettivo, ma spesso anche per una forma di rispetto o di riconoscenza nei confronti di chi ha rinunciato a qualcosa per donarla ad un figlio o ad un nipote. Si pensi ancora al fatto che escludendo detti beni dalla comunione si tende anche ad evitare che chi si sposa solo per interessi, possa poi guadagnare oltre misura dal matrimonio ed ancora di più da un eventuale scioglimento del vincolo.

Mettendo da parte le innumerevoli motivazioni che possono essere sottese a determinate scelte di politica legislativa, appare in ogni caso ovvio che se si vogliono tutelare detti beni “personali”, si deve necessariamente consentire al loro proprietario di disporre liberamente e, dunque, di venderli e depositare il ricavato su un conto in banca senza perdere comunque l'esclusiva su quella parte di ricchezza. Ecco perché le somme depositate sul conto intestato ad uno solo dei coniugi secondo tale orientamento non devono entrare a far parte della comunione. Tuttavia, ci si chiede come si farebbe a distinguere effettivamente quali, tra le somme depositate su un conto intestato solo alla moglie o solo al marito, derivino realmente dalla vendita di beni personali oppure anche da altro.

L'orientamento della Corte, portato alle sue estreme conseguenze, fa sì che anche un nuovo bene, acquistato in regime di comunione legale, con i soldi ricavati dalla vendita di un bene personale e depositati su un conto corrente altrettanto personale, sia allo stesso modo personale. Questa, infatti, sembra la più coerente conclusione se si vuole in definitiva tutelare l'esclusiva proprietà dei beni precedenti al matrimonio. Nella comunione rientrerebbero, pertanto, solo i beni acquistati dai coniugi insieme, oppure separatamente con proventi non derivanti dalla vendita di beni personali e non depositati su conti correnti personali. Si va ben oltre, dunque, il contenuto dell'art. 177 c.c.

La giurisprudenza, tuttavia, è, come si è visto, contrastante.

Ora senza volersi porre in chiave polemica e senza voler mettere in luce come le divergenze tra i vari orientamento abbiano dato spesso adito a trattamenti discriminatori, non si può fare a meno di osservare come il ritenere giusto o meno che determinati beni rientrino o no nella comunione legale dei coniugi dipenda spesso, in particolare, dagli interessi effettivamente in gioco nella singola fattispecie, piuttosto che da un criterio univoco e standard.

Lascia in ogni caso perplessi un'eccessivo isolamento dei beni personali dal resto del patrimonio familiare che rischierebbe di compromettere la stessa sussistenza di un vero e proprio regime di comunione legale. In definitiva, nei fatti, non ci sarebbe grande differenza tra un regime di separazione dei beni ed uno di comunione legale poiché, per garantire quest'ultimo, sarebbe sostanzialmente indispensabile cointestare tutti i beni, per essere certi che il loro acquisto non sia stato effettuato esclusivamente con somme provenienti dalla vendita dei beni personali di uno solo dei coniugi. Tutti i beni non cointestati, di contro, potrebbero sempre, giustificatamente, rimanere nella disponibilità esclusiva del loro proprietario, esattamente come avviene nel regime di separazione dei beni.